

Novità fiscali del 5 marzo 2008: trasparenza fiscale SRL: variazione della compagine societaria; "Decreto Milleproroghe": estromissione agevolata anche per immobili strumentali per natura

Pubblicato il 5 marzo 2008

Indice:

- 1) Decreto Milleproroghe: Estromissione agevolata anche per immobili strumentali per natura**
- 2) Tassa annuale per i libri sociali: Versamento entro il 17/3/2008**
- 3) Indagini finanziarie: Modalità di redazione della risposta telematica**
- 4) Flusso telematico modello 730-4**
- 5) Regime di piccola trasparenza fiscale: Variazione della compagine societaria**
- 6) Brevi fiscali**

1) Decreto Milleproroghe: Estromissione agevolata anche per gli immobili strumentali per natura

L'imprenditore individuale può estromettere in forma agevolata dall'impresa anche gli immobili strumentali per natura oltre a quelli strumentali per destinazione.

La modifica è contenuta nell'art. 38-bis, comma 2 del D.L. n. 248/2007 cd. milleproroghe.

E' stata quindi modificata la disposizione contenuta nell'art. 1, comma 37 della Legge n. 244/2007 (Finanziaria del 2008).

Potranno dunque essere estromessi con una tassazione agevolata anche gli immobili rientranti nelle categorie catastali A/10, B, C, D ed E non utilizzati direttamente, ovvero concessi in locazione o comodato dall'imprenditore individuale.

Conseguentemente la possibilità di beneficiare della disposizione si amplia notevolmente. La data di riferimento, cioè quella di possesso continua ad essere quella del 30 novembre del 2007.

L'unica condizione è data dal fatto che l'imprenditore deve risultare tale alla data del 1° gennaio 2008.

L'estromissione si realizza mediante l'esercizio dell'opzione da manifestarsi entro il 30 aprile del 2008 tramite comportamento concludente.

Pertanto l'imprenditore deve solo annotare l'estromissione del cespite sul libro giornale, o sul registro dei beni ammortizzabili, ovvero sul registro Iva degli acquisti in caso di contabilità semplificata.

L'estromissione si perfeziona con il pagamento di un'imposta sostitutiva pari al 10%. L'imposta deve essere applicata sulla differenza tra il valore normale dell'immobile, determinato in base ai coefficienti catastali, ed il valore fiscalmente riconosciuto dell'immobile stesso.

Se l'estromissione determina l'applicazione dell'Iva l'imposta sostitutiva del 10% deve essere aumentata di un importo pari al 30% dell'Iva applicabile al valore normale del bene con l'aliquota propria del bene.

L'imposta sostitutiva deve essere versata in tre rate e l'operazione dovrebbe perfezionarsi anche solo con il pagamento della prima rata (Ris. n. 55/2008).

(Dario Deotto in Il Sole 24 Ore del 4/3/2008)

2) Tassa annuale per i libri sociali: Versamento entro il 17/3/2008

La tassa annuale per la numerazione e bollatura dei libri e registri sociali di cui all'art. 23, nota 3, Tariffa, D.P.R. 26.10.1972, n. 641 deve essere versata da: S.p.a., S.r.l., S.a.p.a., società consortili a responsabilità limitata, aziende speciali e consorzi tra enti territoriali ex L. 8.6.1990, n. 142, in quanto provvisti di fondo di dotazione.

In base alla C.M. 3.5.1996, n. 108/E, sono, inoltre, obbligate al versamento le società in liquidazione ordinaria e quelle sottoposte a procedure concorsuali (escluso il fallimento) a condizione che sussista l'obbligo di tenuta di libri numerati e bollati nei modi previsti dal Codice civile.

La tassa annuale è dovuta in misura forfetaria, a prescindere dal numero dei libri o registri e delle relative pagine utilizzati nel corso dell'anno.

L'importo dovuto si differenzia a seconda dell'ammontare del capitale sociale o del fondo di dotazione della società risultante al 1° gennaio dell'anno per il quale si effettua il versamento (per il 2008, quindi, si deve fare riferimento all'1.1.2008): Se il capitale sociale/fondo di dotazione è pari o inferiore a euro 516.456,90, la tassa dovuta è di euro 309,87; se il capitale sociale/fondo di dotazione è superiore a euro 516.456,90, la tassa dovuta è di euro 516,46.

La tassa deve essere corrisposta entro il termine di versamento dell'Iva dovuta per l'anno precedente (saldo Iva risultante dalla dichiarazione annuale).

Pertanto, per il 2008 il termine di scadenza è il 17.3.2008 (così prorogato in quanto il giorno 16 cade di domenica).

La tassa deve essere versata in via telematica con il Mod. F24, indicando nella Sezione «Erario» il codice tributo 7085 e l'anno di riferimento 2008.

Per le società costituite dopo l'1.1.2008, il versamento deve essere effettuato, prima della presentazione della dichiarazione di inizio attività, mediante bollettino di c/c postale n. 6007, intestato all'Ufficio del Registro di Roma - Tasse Concessioni Governative.

(Roberta Coser in La Settimana fiscale del 6.3.2008, n. 9)

3) Indagini finanziarie: Modalità di redazione della risposta telematica

Dal 1/4/2008, le richieste e le risposte, comprese le risposte correlate a richieste pervenute prima di tale data, dovranno essere redatte secondo un nuovo schema XML.

Si tratta dello schema che rappresenta lo strumento di controllo delle risposte degli operatori finanziari alle richieste di indagine da parte dell'Agenzia delle Entrate.

(Agenzia delle Entrate nota del 04/03/2008)

4) Flusso telematico modello 730-4

L'Agenzia delle entrate renderà disponibile ai sostituti d'imposta, per via telematica, il risultato contabile delle dichiarazioni 730 (mod. 730-4) trasmesso dai CAF (art. 16 del D.M. n. 164/1999).

Per una graduale attuazione, il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 23/01/08 prevede che i mod. 730-4 del 2008 siano trasmessi in via telematica ai sostituti d'imposta che al 31/12/2007 risultino avere il domicilio fiscale in una delle seguenti province: Agrigento, Ascoli Piceno, Biella, Cosenza, Isernia, L'Aquila, Lecco, Livorno, Matera, Pordenone, Reggio Emilia, Rieti, Salerno, Sassari, Savona, Taranto, Terni e Verona.

Per tale finalità, l'Agenzia delle Entrate ha predisposto un elenco provvisorio dei sostituti d'imposta interessati, sulla base dei dati in possesso dell'Anagrafe tributaria.

E' disponibile una funzione di ricerca che consente, attraverso l'indicazione del codice fiscale, di verificare se si è compresi nell'elenco provvisorio.

I sostituti che sono presenti in tale elenco trasmettono, entro il 31/3/2008, apposita comunicazione, anche avvalendosi di un intermediario abilitato alla trasmissione telematica delle dichiarazioni.

Nella comunicazione, da predisporre tramite i Servizi Telematici, occorre indicare l'utenza telematica (fisconline o entratel) del sostituto o l'intermediario presso cui devono essere resi disponibili i dati contabili dei mod. 730-4.

(Agenzia delle entrate nota del 04/03/2008)

5) Regime di piccola trasparenza fiscale: Variazione della compagine societaria

E' stato posto un quesito da un socio amministratore di una S.r.l. composta da 2 soci, che nell'anno 2006 ha esercitato l'opzione ex art. 116 del TUIR per il regime di trasparenza fiscale (con opzione vincolante per tre anni dal 2006 al 2008).

Poiché è poi avvenuta la cessione (totale o parziale) da parte di un socio della propria quota di partecipazione, in favore di un altro soggetto, che non intende aderire al regime di trasparenza, è stato chiesto se possa costituire causa di decadenza per la società dal citato regime, a partire dall'esercizio in cui viene fatta la cessione.

Come è noto, l'applicabilità dell'istituto della trasparenza disciplinato dall'art. 116 del TUIR non viene subordinata al possesso di determinate percentuali di diritti di voto o di partecipazione agli utili, ma al mero possesso della qualità di socio, tenendo presente che eventuali negozi limitativi, a condizione che il reddito non sia trasferito a soggetti estranei alla compagine sociale, non determinano l'inapplicabilità o la decadenza dal regime di trasparenza.

L'accesso al regime da parte delle società a ristretta base partecipativa (come nell'ipotesi in quesito) è condizionata dalle specifiche modalità previste dal comma 4 dell'art. 115 del TUIR.

Pertanto, anche nei riguardi di tali società, l'esercizio dell'opzione:

- E' vincolante per tre periodi d'imposta della società partecipata;
- deve essere esercitata congiuntamente dalla società partecipata e da tutti i soci;
- deve essere comunicata dalla società partecipata all'Amministrazione finanziaria entro il primo dei tre periodi d'imposta.

Ai fini operativi, ai sensi dell'art. 14 del decreto ministeriale 23 aprile 2004 è necessario che:

- il socio manifesti la propria volontà di optare per il regime della trasparenza, mediante invio alla partecipata di una raccomandata con ricevuta di ritorno;
- la società partecipata comunichi all'Agenzia delle entrate l'esercizio dell'opzione per il regime della trasparenza;
- la partecipata comunichi all'Agenzia delle Entrate di uno degli eventi che provocano la decadenza del regime, entro i successivi 30 giorni, decorrenti dall'avvenuta modifica della

compagine sociale, per l'ingresso di nuovi soci, che determini il superamento del numero massimo dei soci ammessi o dall'avvenuta modifica della compagine sociale, per l'ingresso di un nuovo socio che non sia persona fisica.

In caso di variazione della compagine societaria, il socio che cede la propria quota è tenuto a comunicare al socio cessionario l'avvenuta opzione, nonché l'ammontare dei redditi che gli sono stati in passato imputati per trasparenza della società partecipata.

Da quanto sopra, si desume che le variazioni della compagine sociale, in termini diversi dalle predette cause, è ininfluente ai fini della decadenza dell'opzione se:

- il socio entrante è una persona fisica;
- la compagine sociale rimane costituita da non più di dieci elementi;
- entri nella compagine un socio estero non soggetto a ritenuta sui dividendi, fermo restando il numero massimo dei soci.

Da quando esposto in quesito, si ritiene sussistente la continuità del regime anche per il nuovo socio, in quanto, ricorrendone le condizioni, non è prevista un'esplicita adesione.

(Giancarlo Modolo Esperto Fisco - Casi e soluzioni - Ipsoa Editore di Marzo 2008)

6) Brevi fiscali

- Consultazione telematica dei dati catastali ed ipotecari: Decreto dell'Agenzia del Territorio

Con il Decreto 29/2/2008, l'Agenzia del Territorio ha prorogato al 31/3/2008 il termine ultimo concesso ai Comuni, comunità montane ed aggregazioni di comuni per stipulare le convenzioni necessarie alla consultazione telematica della banca dati catastale ed ipotecaria **(Fonte: Notiziario Seac del 04/03/2008)**.

- Corte di Cassazione: Stop alla doppia contribuzione per il socio lavoratore di società e amministratore

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 4676 del 22/2/2008, ha ribadito che è onere dell'INPS decidere sull'iscrizione all'assicurazione corrispondente all'attività prevalente del socio amministratore qualora sia anche socio lavoratore **(Fonte: Notiziario Seac del 04/03/2008)**. Ancora, però, ricordiamo che l'INPS attende (da precedente comunicato stampa) che le decisioni della Suprema Corte, in tal senso, aumentino e poi si consolidino. Solo in quel momento l'Istituto

previdenziale emetterà un documento di prassi che muterà la propria posizione, che è in atto favorevole per la doppia contribuzione.

- Apparecchi e congegni da divertimento ed intrattenimento

Esemplari di modello sottoposti a prove funzionali di esercizio: pagamento del PREU

Il pagamento del PREU (per tutti gli apparecchi per i quali sia stata emessa l'autorizzazione provvisoria all'installazione per l'espletamento delle prove funzionali in esercizio a far data dal 25 febbraio 2007) è dovuto nella misura di 1.680 euro.

Tale misura del tributo è calcolata sulla base della raccolta di gioco effettuata su 14.000 partite.

(Nota AAMS 03/03/2008 in Notiziario Ipsoa del 04/03/2008)

- Notificazioni: Se è nota la residenza del contribuente si applica l'art. 140 c.p.c.

La notificazione degli avvisi e degli atti tributari impositivi deve essere effettuata secondo il rito previsto dall'art. 140 c.p.c. solo quando siano conosciuti la residenza e l'indirizzo del destinatario, ma non si sia potuto eseguire la consegna perché questi (o ogni altro possibile consegnatario) non è stato rinvenuto in detto indirizzo; deve invece essere effettuata applicando la disciplina di cui all'art. 60, comma 1, lettera c), D.P.R. n. 600/1973, quando il messo notificatore non reperisca il contribuente che, dalle notizie acquisite all'atto della notifica, risulti trasferito in luogo sconosciuto.

(Corte di Cassazione, Sentenza, Sez. Trib., 13/02/2008, n. 3464, in Notiziario Ipsoa del 04/03/2008)

- Invio dei risultati contabili delle dichiarazioni 730/2008 ai sostituti.

Al via l'applicazione graduale delle nuove modalità telematiche per la trasmissione dei dati

Tutto pronto per lo scambio dei dati relativi al risultato contabile della **dichiarazione dei redditi** - modello 730 - che, a partire da quest'anno, sarà effettuato direttamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate. Infatti, sulla base delle nuove disposizioni l'Agenzia delle Entrate rende disponibile ai sostituti d'imposta, per via telematica, il risultato finale delle dichiarazioni (modelli 730-4) trasmesso dai Caf-dipendenti.

Avvio graduale della nuova procedura: le province interessate

Al fine di avviare con la necessaria gradualità le nuove modalità di scambio informativo, a

partire da quest'anno, l'Agenzia delle entrate renderà disponibili, tramite i propri servizi telematici, i dati contabili dei mod. 730-4 ai sostituti d'imposta con domicilio fiscale, al 31 dicembre 2007, nelle province di Agrigento, Ascoli Piceno, Biella, Cosenza, Isernia, L'Aquila, Lecco, Livorno, Matera, Pordenone, Reggio Emilia, Rieti, Salerno, Sassari, Savona, Taranto, Terni e Verona.

Modalità e termini per la comunicazione

- Sul sito www.agenziaentrate.gov.it, i sostituti possono verificare attraverso il proprio codice fiscale se sono compresi nell'elenco provvisorio predisposto con i dati in possesso dell'Anagrafe tributaria.

I sostituti che sono presenti in tale elenco devono comunicare, entro il 31 marzo, l'utenza telematica presso la quale l'Agenzia renderà disponibili i dati dei mod. 730-4.

Tale comunicazione e' effettuata, anche avvalendosi di un intermediario abilitato alla trasmissione telematica delle dichiarazioni, mediante i Servizi Telematici (<<http://telematici.agenziaentrate.gov.it>>), sezione "Comunicazioni" - "Modelli 730-4" dell'area autenticata, utilizzando l'apposita funzione "Gestione elenco sostituti".

Ulteriori informazioni sono reperibili nel provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate (n.11203 del 23 gennaio 2008) che definisce le modalità per una graduale attuazione delle disposizioni contenute nell'articolo 16 del D.M. n. 164 del 1999.

(Agenzia delle Entrate, comunicato stampa del 04/03/2008)

(A cura di Vincenzo D'Andò)

Copyright © 2020 - Riproduzione riservata Commercialista Telematico s.r.l